

AVV. MICHELA PIGNATELLI
VIA AMATORE SCIESA 18/2 A - B
40132 BOLOGNA
TEL: 0516415709; FAX: 0516412775
MAIL: AVVMICHELAPIGNATELLI@GMAIL.COM;
PEC: MICHELA.PIGNATELLI@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 3955/2018

Nell'interesse di: **Roberta Lai**, nata a Cagliari il 10 agosto 1988, residente in Escalaplano alla via Milite Corrias n. 14, C.F.: LAIRRT88M50B354K, e **Alessandro Lai**, nato a Cagliari, l'11.12.1984, residente in Escalaplano alla via Milite Corrias n. 16, C.F.: LAILSN84T11B354P, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Michela Pignatelli del Foro di Bologna (C.F.: PGNMHL81B43E205S, pec: michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it, fax: 0516412775), ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Bologna, alla via Amatore Sciesa 18/2 a - b, nonché presso l'indirizzo pec michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it

- Ricorrenti -

Nei confronti di: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, C.F.: 80183250588, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato ex lege

- Resistente -

Nonché

Nei confronti di: Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con sede in Viale G. Ribotta n. 41, 00144 Roma, C.F.: 80183250588

- Resistente -

Nonché

Nei confronti di: Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, con sede in 09128 Cagliari, in Piazza Galileo Galilei n. 36, C.F. 80183250588

- Resistente -

Per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari della graduatoria concernente la classe di concorso A001, relativa al concorso indetto con DDG 85/2018, pubblicata sul sito internet dell'USR Lazio in data 31 luglio 2019.

IN FATTO

I Professori Lai Roberta e Lai Alessandro, sono entrambi titolari di titolo abilitativo acquisito in Romania, per il quale pende ricorso innanzi al Consiglio di Stato per il relativo riconoscimento, per la classe di concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado.

I ricorrenti venivano ammessi a partecipare con riserva al concorso indetto con DDG 85/2018 e al conseguente espletamento delle prove ivi stabilite (nella specie la sola prova orale), in virtù di ordinanza cautelare n. 3295/2018, relativa al ricorso R.G. 4647/2018 emessa dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato, pubblicata in data 16 luglio 2018.

Si legge, infatti, nella predetta ordinanza che *il bando pare violare l'art. 2, comma 7, d.p.r. n. 487/1994, per cui " i requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure concorsuali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione". (omissis) P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (omissis) disponendo l'ammissione con riserva degli appellanti al concorso di cui trattasi.*

L'ordinanza in parola veniva notificata e comunicata sia all'Avvocatura dello Stato, che all'amministrazione resistente. Tuttavia, i ricorrenti ad oggi non sono stati convocati per l'espletamento della prova orale, con evidente compromissione della propria posizione lavorativa.

Si fa presente, infatti, che la specialità del concorso in oggetto, consente ad ogni partecipante di essere inserito in graduatoria, a prescindere dal risultato ottenuto, e con la conseguente possibilità di essere assunto in ruolo a tempo indeterminato.

Sul punto, giova precisare che l'art. 11 del bando stabilisce che: *"La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente."*

Sorprendentemente, in data 31 luglio 2019 i ricorrenti, sempre in attesa di essere convocati tramite mail per l'espletamento della prova orale del concorso, apprendevano della pubblicazione sul sito internet dell'USR Lazio, della graduatoria concernente la loro classe di concorso, la A001, senza aver partecipato al concorso stesso, per assenza della relativa convocazione, pur in presenza di un'ordinanza cautelare che li ammetteva con riserva.

E' opportuno precisare che l'espletamento delle prove del concorso in oggetto, avviene esclusivamente sulla base di convocazione inviata tramite mail da parte dell'amministrazione, con l'indicazione della data e dell'ora del colloquio orale.

Il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione ha adottato la predetta graduatoria risulta illegittimo, posto che, per poter adottare la graduatoria avrebbe dovuto consentire la partecipazione al concorso dei ricorrenti ammessi con riserva, come stabilito nell'ordinanza cautelare di riferimento e conseguentemente deve essere posto nel nulla per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONCORSUALI, IN PARTICOLARE VIOLAZIONE ART. 7 DDG 85/2018 - VIOLAZIONE

**ART. 97 COST - IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO P.A. -
VIOLAZIONE ORDINANZA CAUTELARE N. 3295/2018**

La condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione, confluita nell'adozione della graduatoria relativa alla classe di concorso A001, in assenza della partecipazione al concorso dei ricorrenti che pertanto è viziata, risulta violativa delle regole concorsuali specifiche, nonché delle regole che valgono nelle ipotesi di ammissione con riserva al concorso, oltre che dei principi di buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 95 e 97 Cost, nonché dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3295/2018.

In particolare, l'art. 7 del DDG stabilisce al comma 1 che il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti è comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

La regola in oggetto è valida anche nei confronti di coloro i quali vengano ammessi al concorso con riserva, posto che fino alla decisione nel merito del ricorso, gli stessi vantano gli stessi diritti degli ammessi a pieno titolo, con la conseguenza che devono essere considerati come se fossero ammessi a pieno titolo, e pertanto espletare tutte le fasi concernenti la procedura concorsuale, sia per quel che concerne l'espletamento delle relative prove, sia per quel che riguarda i segmenti successivi relativi alle progressioni di carriera, che risultano poi risolutivamente condizionati alla pronuncia di merito.

Sulla questione non ci si può esimere dal richiamare la sentenza ex art. 60 CPA n. 3400/2019, emessa da Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale sez. III bis, secondo cui: "Ritiene, quindi, il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento successivo

all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la carriera del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovverosia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata "a valle" del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto".

D'altronde, opinare diversamente, significherebbe porsi in aperta contraddizione con la finalità per cui è prevista l'ammissione con riserva, che è quella di portare a compimento, in modo positivo o negativo per il concorrente un procedimento amministrativo o giurisdizionale.

A maggior ragione, alla luce della sentenza richiamata, se il più comprende il meno, e cioè se l'ammissione con riserva accompagna l'intera carriera del titolare, comprensiva dell'immissione in ruolo, è giocoforza ritenere che l'ammissione con riserva deve comprendere anche l'espletamento delle prove concorsuali volte all'assunzione.

La mancata convocazione dei ricorrenti, e quindi il mancato espletamento della prova orali ha influito negativamente sulle chances dei ricorrenti di ottenere l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.

Come sopra anticipato, infatti, la procedura concorsuale in oggetto prevedeva l'immissione in graduatoria, con la relativa possibilità di assunzione in ruolo a tempo indeterminato, non prevedendosi un punteggio minimo per l'inserimento nella graduatoria stessa.

Si legge, infatti, all'art. 9 del DDG 85/2018, che per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. Di conseguenza, nella procedura in oggetto non vi è selettività, se non per il punteggio ottenuto.

Infatti, la finalità del concorso indetto con DDG 85/2018 è quella di arginare il precariato storico all'interno delle istituzioni scolastiche, e consentire il più ampio inserimento in ruolo prima dell'entrata in vigore delle nuove regole per l'accesso all'insegnamento.

In ogni caso, al di là della tipologia concorsuale in oggetto, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto convocare i ricorrenti a sostenere la prova concorsuale, per poi immetterli in graduatoria.

**** *

In virtù delle argomentazioni di cui sopra e della documentazione prodotta, emerge *ictu oculi* l'illegittimità dell'operato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, censurato con il presente ricorso.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo Tar di sospendere il provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, fissare la data per l'espletamento delle prove orali dei ricorrenti.

Il *fumus* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Ai fini del *cd periculum in mora*, che risulta *in re ipsa*, si deduce che la mancata ammissione dei ricorrenti è causa di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità, non consentendo ai ricorrenti di partecipare alle prove concorsuali, e, quindi di essere immessi in

graduatoria e di essere ammessi in ruolo a tempo indeterminato, seppure con riserva.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli contro interessati** (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata), mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Si allegano:

1. Ordinanza Consiglio di Stato n. 3295/2018;
2. Graduatoria classe di concorso A001.

Salvis iuribus

Bologna - Roma, 28 ottobre 2019